

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 11 – Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione – Anno 2021.

AVVISO PUBBLICO

per l'individuazione dei beneficiari dei contributi

LA RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI: la deliberazione della G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 e il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021.

In esecuzione della propria determinazione 684 del 17/09/2021

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal **22/09/2021** sino al **21/10/2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2021, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

ART. 1 – DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il 10% delle risorse assegnate dalla Regione potrà essere attribuito ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale aventi quale oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Si potranno destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del comune, nell'anno successivo. Sono esclusi i titolari di

contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), A/9 (castelli);

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 – REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

– Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato 3/5 a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

– Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

– Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ART. 3 - ISTRUTTORIA ISTANZE

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale per 10 gg consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno in corso.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi sarà fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2021, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART. 6 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Successivamente alla erogazione dei contributi, pertanto, in tal caso si comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto." Posto quanto sopra, si erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, della lista dei beneficiari.

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Successivamente alla erogazione dei contributi, in tal caso, pertanto, si comunicherà al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998". I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART. 7 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI SCADENZA

La richiesta del contributo in oggetto deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente il modulo di accesso allegato al presente avviso, col quale si dichiara il possesso di requisiti necessari e si allega la documentazione richiesta.

La domanda e gli allegati andranno inviati preferibilmente via mail al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it oppure all'indirizzo e-mail protocollo@comune.pabillonis.su.it

Soltanto nel caso di impossibilità all'utilizzo di strumenti informatici, l'istanza e gli allegati potranno essere imbucati (in busta chiusa) nella cassetta postale presente all'ingresso del municipio in via San Giovanni n.7.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, nonché corredate di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 9, devono essere inviate **entro e non oltre le ore 13.00 del 21.10.2021.**

Art. 8- DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

- Copia del contratto d'affitto regolarmente registrato;
- Copia del modello F23 comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso
- Certificato ISEE;
- Per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Sardegna;
- Fotocopia documento d'identità;
- Fotocopia codice fiscale.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/'98, nonché alla deliberazione della G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 e al Decreto del Ministro del Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021.

La Responsabile dell'Area Socio Culturale
A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005